



Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Modifica del 23 maggio 2019

*L'Ufficio federale della sanità pubblica,
d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente e con la Segreteria di Stato
dell'economia,*

visto l'articolo 84 lettere a e b dell'ordinanza del 5 giugno 2015¹ sui prodotti chimici (OPChim),

ordina:

I

Gli allegati 2 e 3 OPChim sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

23 maggio 2019

Ufficio federale della sanità pubblica:
Pascal Strupler

¹ RS 813.11

Allegato 2

(art. 2 cpv. 5, 3, 6 cpv. 2 e 4, 14 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1, 43 cpv. 1, 84 lett. a)

Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti

N. 1, nota a piè di pagina

Alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e preparati si applicano gli allegati I–VII del regolamento UE-CLP².

N. 9

9 Disposizioni transitorie della modifica del 23 maggio 2019

9.1 Le sostanze e i preparati che non adempiono i requisiti del regolamento (UE) 2019/521³ [12° ATP] possono essere forniti fino al 31 dicembre 2020.

9.2 Le sostanze elencate nel regolamento (UE) 2018/1480⁴ (13° ATP) e i preparati che le contengono, la cui classificazione ed etichettatura non adempiono i requisiti del suddetto regolamento, possono essere forniti fino al 30 aprile 2020.

² Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/521, GU L 86 del 28.3.2019, pag. 1.

³ Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 86 del 28.3.2019, pag. 1.

⁴ Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, versione della GU L 251 del 5.10.2018, pag. 1.

Allegato 3
(art. 70 cpv. 1 e 84 lett. b)

Titolo, nota a piè di pagina

**Elenco delle sostanze estremamente problematiche
(elenco delle sostanze candidate)⁵**

⁵ L'elenco delle sostanze candidate non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente all'indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui prodotti chimici. Fa stato la versione del 1° luglio 2019, che contiene 197 sostanze e gruppi di sostanze.

